

DECRETO 6 marzo 2006, n. 172 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2006)

<<Regolamento concernente modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina>>

~~VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300; di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'art. 49 ha previsto, a decorrere dalla nuova legislatura, l'istituzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;~~

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e in particolare l'art. 17, commi 3 e 4;

VISTO il decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368 e in particolare l'art. 36, comma 1;

VISTO il D.M. 25 febbraio 2003, n. 99 recante "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina";

CONSIDERATA la necessità di determinare **in modo organico** ~~organicamente~~ le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione delle commissioni giudicatrici; **sostituendo integralmente il regolamento di cui sopra;**

~~RITENUTA la necessità, così come prevista dal su citato art. 36 del decreto legislativo n. 368/99, di attribuire i punteggi da assegnare alle prove secondo parametri oggettivi, nonché di assegnare i punteggi relativi al voto di laurea e al curriculum degli studi di coloro che partecipano alla selezione per l'accesso alle scuole di specializzazione dell'area medica secondo parametri oggettivi;~~

~~VISTA la necessità, così come previsto dal su citato art. 36 del decreto legislativo n. 368/99, di costituire le relative commissioni giudicatrici della prova di selezione secondo criteri predeterminati;~~

VISTI i pareri del Consiglio Universitario Nazionale in data 23/5/2002 **e 25/7/2005;**

VISTO i pareri del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari in data 24/6/2002 **e 28/7/2005;**

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del ~~29 luglio 2002~~ **24 ottobre 2005;**

VISTA la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi con nota N. ~~1.1.4/31890/4.23.40 del 11.10.2002,~~ **del 30 gennaio 2006, n. DAGL14.3.4/2006/1,**

EMANA

Il seguente regolamento

Art. 1

Ambito applicabilità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso dei medici alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia ~~di cui al Titolo VI articoli 34-46 del~~ **di cui al** decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368. Restano ferme le disposizioni che consentono l'accesso ai laureati non medici ad alcune delle predette scuole.

2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) per università, gli atenei e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale;

b) per scuola o scuole, la scuola o le scuole di specializzazione per le professioni dell'area medica, di cui ~~al Titolo VI~~ **agli** artt. 34-46, del decreto legislativo n. 368/99;

c) per Ministro, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca;

c) per MIUR, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

d) per CUN, il Consiglio Universitario Nazionale;

e) per CNSU, il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari.

Art. 2

Ammissione alla scuola

1. Alle scuole si accede **con** ~~mediante~~ concorso annuale per titoli ed esami, **indetto con decreto del Rettore dell'Università,** per il numero di posti determinati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ~~previsto dal decreto legislativo n. 368/99, art. 35, comma 2~~ **di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368** ~~indetto con decreto del Rettore di ogni singola Università.~~ Al concorso possono partecipare coloro i quali ~~si sono~~ laureati in medicina e chirurgia in data anteriore al termine di scadenza fissato dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso con obbligo di superare l'esame di Stato ~~entro la~~ **prima** sessione utile ~~successiva all' effettivo inizio dei singoli corsi~~ **della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso medesimo.** ~~Nel caso di mancato adempimento di tale obbligo è disposta la decadenza dell'ammissione alle scuole di specializzazione.~~ Nel bando sono altresì indicate la sede e la data della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola e le necessarie disposizioni organizzative.

2. Le prove di ammissione si svolgono a livello locale presso le singole Università, **nella** ~~in una~~ medesima data per ogni singola tipologia. Il calendario delle prove, per ogni singola tipologia, ~~è~~ **sarà** predisposto dal MIUR entro il 31 luglio di ciascun anno, in modo da poter adeguatamente pubblicizzare, con congruo anticipo, la data, nonché il numero dei posti di specializzazione assegnati a ciascun ateneo, e in modo che le Università possano pubblicare il relativo bando almeno 60 giorni prima della prova.

3. La domanda per partecipare alla prova di selezione, corredata della documentazione prevista dal bando, ~~dovrà essere~~ **è** presentata ~~direttamente~~ all'Università con apposizione di numero di protocollo e data, ovvero tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di 30 giorni prima della prova stessa.

Art. 3

Commissione giudicatrice

1. Presso ogni università è costituita, con decreto rettorale, una commissione giudicatrice del concorso di ammissione, composta dal direttore della scuola e da quattro professori di ruolo e/o ricercatori afferenti alla scuola; con lo stesso decreto è nominato un apposito comitato di vigilanza

se il numero dei candidati è superiore a 50 e sempreché le prove di esame si svolgano in più locali tra loro distanti che non consentano la presenza di commissari. Il comitato è composto da cinque componenti scelti tra professori e ricercatori della scuola o fra personale amministrativo dell'ateneo con qualifica dirigenziale o appartenente all'area C. Il comitato ha compiti di controllo circa la regolarità dell'espletamento delle prove e segnala eventuali irregolarità alla commissione che assume le relative decisioni. Nel caso di più scuole della stessa tipologia l'esame è unico; se il numero delle scuole è inferiore a quattro la commissione è integrata con un unico componente rappresentante delle scuole; se il numero delle scuole è superiore a quattro la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuna scuola.

2. E' nominato presidente della commissione giudicatrice il direttore della scuola. Nel caso di più scuole della stessa tipologia è nominato presidente della commissione giudicatrice uno dei direttori a rotazione.

Art. 4 **Prove d'esame**

1. Le prove di esame consistono in una prova scritta e in una successiva prova pratica. La prova scritta consiste nella soluzione di sessanta quesiti a risposta multipla di cui n. 40 su argomenti caratterizzanti il corso di laurea di medicina e chirurgia e n. 20 su argomenti caratterizzanti la tipologia della scuola.

2. Per la predisposizione dei quesiti è nominata una apposita commissione di esperti individuati dal Ministero, sentito il CUN e il CNSU, tra i professori di ruolo e/o i ricercatori di ruolo delle università. La commissione predispose un archivio nazionale, ~~entro il 31.12.2005,~~ con almeno cinquemila quesiti sugli argomenti di cui al comma 1, suddivisi in due distinti gruppi, rispettivamente di carattere generale e speciale, e provvede ad aggiornarli annualmente, sempre che motivi di necessità non inducano a revisioni anticipate. Il MIUR cura la tenuta dell'archivio dei quesiti e ne assicura la pubblicità entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando. Entro la medesima data è reso pubblico ogni anno l'archivio aggiornato.

3. Per quanto riguarda la prova con quesiti a risposta multipla, le commissioni giudicatrici estraggono a sorte dall'archivio nazionale, per ciascuna scuola, il giorno prima della data della prova, tre serie di quesiti di cui al comma 1 per ciascuna tipologia e li chiudono in tre buste suggellate e firmate esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la commissione. Le buste sono consegnate, nelle date stabilite dal bando, al responsabile del procedimento concorsuale. I quesiti sono segreti e ne è vietata la divulgazione. Il giorno e **l'orario** della prova d'esame, **identico per ciascuna tipologia di scuola,** uno dei candidati sceglie tra le tre buste quella che viene utilizzata come prova d'esame. **La durata della prova è di 90 minuti.**

4. La valutazione della prova scritta di quesiti a risposta multipla consistenti in n. 5 risposte, determina l'attribuzione di un punteggio di +1 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non data e di -0,25 per ogni risposta errata.

5. La prova pratica consiste nella valutazione da parte del candidato di un referto o di un dato clinico, diagnostico, analitico, da effettuarsi mediante ~~risposta scritta a tre quesiti attinenti l'oggetto della prova predisposta dalla commissione.~~ **relazione scritta sintetica.** La stessa sarà sostenuta dai candidati che hanno superato la prova con quesiti a risposta multipla, riportando non meno di 48 punti. Il risultato ~~deve essere~~ **è** portato a conoscenza dei candidati entro i dieci giorni successivi all'espletamento delle prove scritte. Le singole scuole **commissioni di concorso** predeterminano un numero di prove pratiche in numero maggiore di 1 agli ammessi alla prova stessa. Ciascun

candidato sorteggia la propria busta (sigillata, numerata e firmata sui lembi dalla commissione), prima dell'inizio dello svolgimento della prova, in modo che ciascuna busta sia abbinata ad un singolo concorrente. La prova pratica si intende superata se il candidato ~~risponde correttamente a tutti e tre i quesiti~~ **relaziona in modo corretto e analitico il caso**. Il superamento della prova comporta l'assegnazione fino ad un massimo di n. 15 punti, secondo la qualità e la completezza delle risposte **della relazione. La durata della prova pratica è di 60 minuti**.

6. Non è ammessa, durante ambedue le prove del concorso, la consultazione di qualsiasi testo, pena l'esclusione dal concorso.

Art. 5 Valutazione titoli

1. La commissione ha a disposizione 100 punti, dei quali 60 per la valutazione della prova scritta, 15 per la prova pratica, ~~5~~ **7** per il voto di laurea e ~~20~~ **18** per il curriculum degli studi universitari. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene in conformità ai seguenti criteri:

a) voto di laurea – max ~~5~~ **7** punti

- per voto di laurea inferiore a 100	punti	0
- per ciascun punto da 100 a 109	punti	0,30 0,45
- per i pieni voti assoluti	punti	4 6
- per la lode	punti	5 7

b) curriculum – max ~~20~~ **18** punti

b.1) esami – max **5** punti

Gli esami utili per la valutazione, in numero di ~~7, di cui 3 di discipline di base e 4 di discipline cliniche~~, sono scelti dal Consiglio della scuola tra i corsi integrati in statuto e indicati nel bando, con punteggio così attribuibile:

- per ogni esame superato con voti da 27 a 29/30	punti	0,25
- per ogni esame superato con la votazione di 30/30	punti	0,50
- per ogni esame superato con lode	punti	0,75

b.2) qualità e attinenza della tesi alla tipologia di specializzazione – max ~~6,5~~ **7** punti

- nessuna/ scarsa attinenza (in base alla qualità)	fino a punti	0 3
- attinenza bassa	punti	2
- attinenza media	punti	4,50
- attinenza medio/alta (in base alla qualità)	fino a punti	6,50 7

b.3) attività elettive, o equipollenti certificate secondo le modalità previste dai singoli Atenei/Strutture didattiche, attinenti la tipologia di **specializzazione svolte all'interno del percorso formativo del corso di laurea** - max ~~6~~ **3** punti

- per ogni corso, internato attività elettiva	fino a	punti 1
---	---------------	---------

b.4) pubblicazioni a stampa, o lavori **in extenso** che risultano accettati da riviste scientifiche attinenti la specializzazione – max ~~2,5~~ **3** punti

-ogni pubblicazione o lavoro in extenso	fino a	punti 0,50
--	---------------	------------

2. Non possono essere presi in considerazione lavori dattiloscritti o in corso di stampa non ancora accettati da riviste scientifiche. Il giudizio relativo ai punti b2 e b3 deve essere motivato. Le frazioni di punto non previste nel presente regolamento non sono ammesse.

3. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La scuola garantisce la comunicazione dei risultati entro i 15 giorni

successivi alle prove stesse. In caso di parità di punteggio è ammesso il candidato con la media di voti riportati, nei corsi integrati, più elevata (fino alla seconda cifra decimale), in caso di ulteriore parità viene preso in esame il voto di laurea.

4. Con il decreto ministeriale di assegnazione delle borse di studio viene indicata dal MIUR la data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione.

Art. 6

Disposizioni transitorie e finali

~~1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, comunque non oltre la scadenza del triennio accademico 2003/2004-2005/2006, nelle more della costituzione dell'archivio di cui all'articolo 4, comma 2, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, ogni singola scuola predispone i quesiti a risposta multipla in numero triplo rispetto a quelli previsti dall'art. 4 comma 1, sorteggiandoli da una propria banca dati di almeno n. 2.500 quesiti che sarà resa pubblica, a domanda, solo dopo la prova d'esame. Il bando di concorso deve indicare ai candidati i testi di riferimento assicurandone la pluralità. I quesiti sono sorteggiati il giorno prima della data della prova. I quesiti, appena sorteggiati, sono chiusi in tre plichi firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la commissione. Le buste sono consegnate nelle date stabilite dal bando al responsabile del procedimento concorsuale, nominato in ciascuna sede. Il giorno della prova uno dei candidati sceglie tra le tre buste quella che viene utilizzata come prova d'esame.~~

Art. 6

Disposizioni transitorie e finali

1. Limitatamente all'anno accademico 2005/2006, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, possono partecipare al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale in data anteriore a quella indicata dal MIUR per l'effettivo inizio dei corsi.

2. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 25 febbraio 2003, n. 99.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, li 6 marzo 2006

Firmato:

Il Ministro
Moratti